**Procedura negoziata, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di una serie di campagne pubblicitarie cross-mediali di respiro nazionale nonché supporto sui progetti in cui la Direzione Marketing Coni Servizi è coinvolta.**

**CIG 69633870BD - R.A. 002/17/PN**

**Capitolato speciale d’appalto**

1. **Oggetto** **dell’appalto**

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di una serie di campagne pubblicitarie cross-mediali di respiro nazionale nonché supporto sui progetti in cui la Direzione Marketing Coni Servizi S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Coni Servizi”) è coinvolta.

La descrizione dettagliata degli interventi che concorrono a formare l’oggetto dell’appalto, salvo più precise indicazioni che saranno impartite dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del Contratto Coni Servizi, è meglio specificata nei seguenti documenti allegati al presente Capitolato speciale d’appalto (d’ora in poi anche solo “Capitolato”):

* Allegato 1 “Incarico”
* Allegato 2 “Approccio Strategico”.
1. **Responsabile** **del contratto del Fornitore**

Entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto il fornitore dovrà comunicare a Coni Servizi gli estremi del Responsabile per la gestione del contratto.

Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti di Coni Servizi e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore.

1. **Durata dell’appalto**

L’appalto avrà la durata di mesi 24 e decorrerà dalla data di comunicazione avvio delle attività.

1. **Importo**

L’importo totale posto a base di gara è pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) Iva esclusa.

Nel corso dell'esecuzione del contratto Coni Servizi si riserva la facoltà di chiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi e condizioni, un incremento delle prestazioni, fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma  3,  del  D.M. 28.10.1985.

1. **Fatturazione e pagamenti**
* Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà secondo la seguente fatturazione:Il 40% dell’importo verrà fatturato nell’anno 2017, e sarà così suddiviso:
* 50% alla data di stipula del contratto;
* 50% a Novembre 2017;
* Il restante 60% dell’importo verrà fatturato nell’anno 2018, e sarà così suddiviso:
* 50% a Febbraio 2018;
* 50% al termine delle prestazioni contrattuali.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture. Le fatture potranno essere emesse solo dopo aver ricevuto l’Ordine di acquisto SAP da parte della Direzione Acquisti di Coni Servizi.

I suddetti pagamenti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal fornitore. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di nn. 2 pagine. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.

Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

* Codice Identificativo Gara –
* Numero Ordine di Acquisto –

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Pagamento e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi SpA, Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA).

Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

* che non siano trasmesse in modalità elettronica;
* per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
* per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

Il fornitore, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., dovrà necessariamente assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge medesima e dovrà altresì impegnarsi a dare immediata comunicazione a Coni Servizi ed all’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

1. **Subappalto**

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate.

Il Fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

* Il Fornitore dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato);
* dopo la stipula del contratto, il Fornitore dovrà depositare presso Coni Servizi l’originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
* il Fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre:
* la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio;
* la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da Coni Servizi.

Il Fornitore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

1. **Oneri ed obblighi del fornitore e diritti di Coni Servizi**

Il fornitore deve eseguire le prestazioni contrattuali in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all’apprestamento ed all’organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d’arte.

Il fornitore prende atto e conferma che la conclusione del contratto non determina, in nessun caso, l'assunzione da parte di Coni Servizi di obblighi di qualsiasi natura e genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del fornitore, salva l'applicazione dell'art. 1676 del Codice civile e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Il fornitore è tenuto:

1. a garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività contrattuali e che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite dal contratto, a regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge;
2. a osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori;
3. a non avvalersi di persone che siano alle dipendenze di Coni Servizi per l’esecuzione del contratto;
4. a comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
5. a informare il personale che Coni Servizi è soggetto estraneo rispetto al proprio rapporto di lavoro , per cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti di Coni Servizi, salvo quanto previsto dalla legge;
6. a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione, l’assicurazione nella qualità delle prestazioni;
7. a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
8. uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico di Coni Servizi in vigore;

Il Fornitore prende atto e conferma che il CONI Servizi acquisisce la proprietà piena ed esclusiva di tutti i prodotti realizzati nell’ambito della campagna di comunicazione senza alcuna condizione o limitazione sia per la diffusione sull’intero territorio nazionale che internazionale che su qualsiasi mezzo, sia per la realizzazione di altro materiale informativo.

A tutela dei diritti di CONI Servizi sulla creatività realizzata, il Fornitore si impegna a depositare, nelle modalità ritenute più opportune, a proprie spese, la pre emption della creatività stessa.

Il Fornitore, inoltre, deve garantire a proprie spese la liberatoria dai diritti su tutti i prodotti e i materiali realizzati, illimitata nel tempo, per consentire il loro utilizzo/diffusione in ogni momento e modalità ritenuti opportuni, assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di eventuali diritti vantati da terzi, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni.

Infine, il Fornitore si impegna a consegnare, a proprie spese, il master dei prodotti su supporti professionali e di comune utilizzo, secondo gli standard correnti per ogni singolo mezzo.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, come previsto dal successivo paragrafo 12.

1. **Obblighi di riservatezza**

Il fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni relative all’organizzazione e ai metodi di produzione di Coni Servizi di cui vengano a conoscenza, per effetto del contratto o in relazione ad esso.

Il fornitore è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte di Coni Servizi medesimo per effetto del contratto o in relazione ad esso, ovvero quelli di cui venga a conoscenza in esecuzione dello stesso.

Il fornitore è obbligato altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso di Coni Servizi - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi.

La suddetta autorizzazione è condizionata all’indicazione, da parte del fornitore, dell’oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni.

È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con Coni Servizi nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

I predetti dati ed informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto.

Salvo che non sia espressamente autorizzato da Coni Servizi a seguito di specifico accordo, è fatto divieto al fornitore di apporre sulle schermature dei ponteggi eventualmente necessari, e/o sulle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione del contratto, messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo o natura, ivi compresi quelli che, mediante l’utilizzazione di loghi o immagini, possano essere ricondotti ad un determinato produttore ed anche in assenza di indicazione del relativo marchio.

In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, come previsto dal successivo paragrafo 12.

1. **Penali**

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o non conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri allegati di gara, Coni Servizi applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino a 10.000,00 (diecimila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Nei casi sopra previsti Coni Servizi procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando al fornitore un termine di 5 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, Coni Servizi adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al fornitore.

Coni Servizi potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo al fornitore ovvero avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso l’applicazione delle penalità previste nei precedenti paragrafi non pregiudica l’ulteriore diritto di Coni Servizi di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero a Coni Servizi dall’inadempienza del fornitore.

1. **Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Coni Servizi può recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti/e.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

1. **Risoluzione**

Fermo restando il diritto di recesso, Coni Servizi potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora:

1. il Fornitore si trovi in una o più delle situazioni descritte all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
2. sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel cui ambito non sia dichiarata la continuità dell’impresa o del ramo di azienda a cui il Contratto sia pertinente;
3. venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l’espletamento dei servizi/forniture fatto salvo quanto indicato all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
4. si verifichi difformità tra le caratteristiche delle prestazioni erogate e quelle richieste;
5. si verifichi la violazione del divieto di cessione del Contratto previsto al successivo paragrafo 16;
6. si verifichi il divieto di subappalto previsto al precedente paragrafo 10;
7. si verifichi la violazione degli obblighi indicati al precedente paragrafo 12;
8. l’importo delle penalità abbia superato il 10% del valore del Contratto;
9. si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza, di cui al precedente paragrafo 13;
10. si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamati nel precedente paragrafo 11;
11. venga rilevata l’inosservanza dei principi e doveri etici di cui al successivo paragrafo 19.

Coni Servizi dovrà risolvere il Contratto qualora il Fornitore si trovi in una delle situazione descritte all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento di tutti i danni subiti.

La risoluzione di diritto, si verificherà nel momento in cui Coni Servizi comunicherà al Fornitore, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa anzidetta.

Il Contratto sarà, invece, risolto, con semplice dichiarazione in tal senso, da parte di Coni Servizi al Fornitore, nei casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di Coni Servizi, riferiti al personale Dipendente del Fornitore medesimo.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, Coni Servizi non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Coni Servizi avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel Contratto.

Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

1. **Divieto di cessione del contratto**

E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Coni Servi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto.

1. **Garanzie sull’adempimento totale e parziale**

Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, in favore di Coni Servizi.

Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.

Il surrichiamato incremento percentuale rispetto all’eccedenza del 10% e del 20% sull’importo complessivo offerto verrà calcolato sull’importo della garanzia stessa.

Le modalità di costituzione della garanzia definitiva sono riportate in Lettera di invito.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Lo svincolo della garanzia definitiva verrà effettuato a seguito della preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni annue rilasciati da Coni Servizi.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.

1. **Codice etico e modello organizzativo**

Il Fornitore dovrà prendere visione del Codice Etico di Coni Servizi consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che dovranno ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Coni Servizi. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Coni Servizi e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, dovrà impegnarsi:

* ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
* ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Coni Servizi, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore e così come verrà reso disponibile da Coni Servizi all’atto della stipula.

La violazione di tali obbligazioni costituiscono grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Coni Servizi di risoluzione del Contratto, anche ai sensi dell’art. 1456 c.c. e secondo quanto previsto al successivo paragrafo 13.

1. **Oneri e tasse**

Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Nel caso di prestazioni rese nel territorio dello Stato italiano da soggetti residenti all’estero, senza stabile organizzazione in Italia, il Fornitore sarà tenuto a compiere gli adempimenti necessari per consentire a Coni Servizi di assolvere agli obblighi di legge.

1. **Foro competente e domicilio del Fornitore**

Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Le parti del Contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del Contratto.

Se richiesto da Coni Servizi, il Fornitore sarà tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del Contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio del Fornitore, al domicilio eletto.

Il Fornitore con sede legale all’estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, sarà tenuto ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.

1. **Tutela della privacy e trattamento dei dati personali**

Oltre quanto già indicato nei paragrafi precedente, il Fornitore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di Coni Servizi e nell’esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In particolare, il Fornitore:

* dovrà effettuare esclusivamente le operazioni concordate con Coni Servizi per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
* nel caso in cui proceda alla comunicazione a terzi di dati personali, in esecuzione di obblighi contrattuali, dovrà attenersi alle disposizioni di legge e garantire che i dati giungano esatti e siano utilizzati per fini leciti;
* dovrà utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria alla attività da compiere per l’espletamento dell’incarico.

Il trattamento dei dati acquisiti, dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività del Contratto; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con le attività testé richiamate.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dal Fornitore saranno trattati, da Coni Servizi, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la gestione del Contratto.

**[FINE DEL DOCUMENTO]**